

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

**Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati o disciplinati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. ***Il committente di una pubblica affissione o di una esposizione pubblicitaria è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto - nella dichiarazione o nella richiesta di affissione, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall'art.10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).***

***E' tenuto, altresì, al rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 300/2004 e dell'art. 51 comma 10 quinquies e seg. della L. 3/2003, pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.***

***L'accettazione del citato Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria), rendendo evidenti, nell'ambito del Regolamento del Canone Patrimoniale unico per le esposizioni pubblicitarie e di pubbliche affissioni, le regole di comportamento definite dalle Linee Guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del D. L. 12 Luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" e con particolare riferimento ai principi espressi nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).***

***Il Comune, a seguito della pronuncia della competente autorità, rimuove o***

***fa rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle eventuali spese sostenute.***

**Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Servizio Comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori economici;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
  - c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. La determinazione del canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art.45, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), maggiorazione alle tariffe previste per la zona di riferimento;
  - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), la tariffa determinata secondo la precedente lettera a) è aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - c) per le occupazioni su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 180 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, duplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo potrà essere oggetto di rateazione con le modalità previste al successivo articolo 53.
7. A garanzia del pagamento dei canoni e del ripristino dell'area allo scadere della

concessione, il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia, fissata con le modalità previste al precedente art.38. Tale cauzione dovrà coprire le eventuali insolvenze, inadempienze e danni causati al bene pubblico.

8. Le Convenzioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento proseguono fino alla scadenza in esse prevista, salvo richiesta espressa da parte degli operatori titolari delle convenzioni vigenti per la loro cessazione e attivazione della nuova disciplina.
9. ***A decorrere dal 1.1.2022, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al d.lgs. 2 agosto 2003, n. 259 che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge 160/2019 sono soggetti per ogni impianto al canone previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge 160/2019.***

#### **Articolo 52 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di pubblico interesse, assistenza, previdenza, sanità, educazione, culto, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto (compresi i relativi mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento) , nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere pubbliche e similari, a condizione che non contengano indicazioni di pubblicità;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste e nelle aree ad esse assegnate;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni con rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative o sportive, per la superficie occupata su chi non si esegue attività di vendita o somministrazione;
- i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;
- j) le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a 6 ore per una unica giornata,

- qualora riguardino piccoli lavori di manutenzioni di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde; tali occupazioni sono dovranno essere comunicate con apposita comunicazione secondo la modulistica predisposta dal comune;
- k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - l) le occupazioni effettuate con fiori e piante ornamentali, o effettuate in occasione di festività e festeggiamenti, purché non collocati per delimitare spazi di servizio;
  - m) le occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non comportanti comunque intralcio o pericolo per le persone;
  - n) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
  - o) le occupazioni con passi carrabili;
  - p) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi nonché le occupazioni realizzate con condutture sotterranee per uso privato come pure le occupazioni con pozzetti di ispezione, griglie di aerazione, vasche biologiche e simili ad uso privato;
  - q) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - r) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
  - s) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
  - t) le occupazioni con serbatoi e cisterne sotterranee per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti;
  - u) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  - v) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - w) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, nonché con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili;
  - x) le occupazioni eseguite per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
  - y) le occupazioni per i parcheggi destinati ai diversamente abili;
  - z) le occupazioni realizzate da imprese per conto del comune sulla base di un contratto di appalto nel quale siano espressamente indicati i tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività;
  - aa) le occupazioni realizzate da artisti di strada, qualora lo spazio occupato sia quello necessario all'esibizione, senza l'utilizzo di strutture, elementi o costruzioni fisse, non associate all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed in assenza di pretesa di corrispettivo in denaro per l'esibizione, essendo l'eventuale offerta da parte del pubblico, libera;
  - bb) le occupazioni, comportanti o meno vendita o somministrazione, relative ad iniziative ritenute dal Comune, con specifico atto, di particolare interesse pubblico sotto il profilo socio – culturale e di promozione del territorio e / o produttive di importanti stimoli aggregazionali;
  - cc) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all'art.10 del D.Lgs. 4.12.1997 n.460, a condizione che le stesse siano iscritte all'anagrafe delle ONLUS;

- dd) le occupazioni temporanee espressamente esentate, con apposito atto della Giunta comunale, ai sensi dell'art.13 del "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la concessione del patrocinio da parte del comune di Castel San Pietro Terme", approvato con Del. C.C.n.33 del 31.3.2015;
- ee) le occupazioni permanenti e temporanee, limitatamente al primo anno di occupazione (anno solare) realizzate da parte di bar, ristoranti, esercizi commerciali ed assimilati, con strutture ed arredi a servizio della propria attività, nonché con arredi mobili per la fruizione di attività artigianali, a condizione che i relativi progetti di arredo siano approvati dal competente Servizio edilizia ed urbanistica, sentita, qualora previsto, la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, nonché ottengano il parere favorevole del competente Servizio di Polizia locale e, comunque, subordinatamente al possesso e/o attivazione di tutti gli eventuali titoli abilitativi a tal fine previsti dalle vigenti normative in materia edilizia, igienico sanitaria, di sicurezza, viabilità e prevenzione incendi;
- ff) le occupazioni permanenti e temporanee di cui alla precedente lettera ee) successivamente al primo anno di concessione, realizzate nel Centro Storico Comunale. Al fine dell'ottenimento del beneficio il concessionario dovrà presentare annualmente apposita domanda di rinnovo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa, con allegata autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. a firma del titolare/legale rappresentante, attestante che non sono state apportate modifiche alla tipologia di occupazione, agli arredi ed agli impianti rispetto al progetto della domanda iniziale e che tali arredi e strutture risultano in ottimo stato di conservazione. In ipotesi di modificazioni alla tipologia di occupazione, agli arredi ed alle strutture, dovrà essere presentata istanza di nuova concessione corredata da tutta la documentazione necessaria soggetta alle procedure istruttorie di cui al presente regolamento. L'amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento attivare le procedure atte a verificare il permanere in capo al concessionario dei requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio, pena la decadenza dello stesso, ovvero, quando ne ricorrano le

condizioni in base al presente regolamento la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico;

**gg) le occupazioni eseguite tramite infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.**

Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere ee) e ff) si applicano per le concessioni di occupazione temporanea o permanente rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I titolari di concessioni antecedenti a tale data possono accedere ai benefici di cui trattasi previa presentazione di nuova istanza redatta con le procedure e le verifiche di cui al presente regolamento. L'esenzione di cui alla lettera gg) decorre dal 1.1.2022 (anno di introduzione dell'esenzione).

**Articolo 73 - Regime Transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione relative a prelievi sostituiti a norma del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il servizio comunale competente potrà procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi eventualmente acquisiti dovranno essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta della concessione o autorizzazione con le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per il solo anno 2021, tutti i riferimenti di scadenza temporale al 31 marzo sono da intendersi **al 31 maggio 2021**.
6. ***Per il solo anno 2022 deve essere eseguito entro il 31 maggio 2022 - in deroga a quanto previsto dall'art.54 dall'art.68 del presente regolamento - il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti eseguite da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.***